

ALL.1

**AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ELABORAZIONE DI UNA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA E REALIZZAZIONE DI PRODUZIONI E MEDIA PER LA SSUS (STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE) DEL COMUNE DI RHO "PONTI, CERNIERE E MODELLI GESTIONALI PER LA RIGENERAZIONE URBANA" - AZIONE 10 "GOVERNANCE".
CUP C49I22002130002**

PROGETTO E CAPITOLATO D'ONERI

Sommario

Articolo 1. Oggetto	3
Articolo 2. Descrizione servizio e prestazioni oggetto dell'affidamento	3
Articolo 3. Durata del contratto	6
Articolo 4. Valore dell'appalto e corrispettivo	6
Articolo 5. Revisione dei prezzi.....	7
Articolo 6. Identificazione di un referente	8
Articolo 7. Principi e obblighi relativi agli interventi finanziati con i fondi FESR e FSE +	8
Articolo 8. Obblighi dell'Affidatario relativi alle pari opportunità generazionali e di genere, nonché all'inclusione lavorativa delle persone disabili.....	8
Articolo 9. Ulteriori obblighi dell'Affidatario	10
Articolo 10. Responsabilità dell'Affidatario.....	11
Articolo 11. Subappalto	12
Articolo 12. Proprietà dei prodotti creativi	13
Articolo 13. Penalità	14
Articolo 14. Clausola risolutiva espressa	15
Articolo 15. Recesso.....	15
Articolo 16. Divieto di cessione del contratto	16
Articolo 17. Obblighi dell'Affidatario relativi alla tracciabilità del flussi finanziari.....	16
Articolo 18. Obblighi di riservatezza	17
Articolo 19. Trattamento dei dati personali	17
Articolo 20. Contenzioso	18
Articolo 21. Spese contrattuali	18

Articolo 1. Oggetto

1. L'affidamento ha ad oggetto l'elaborazione di una strategia di comunicazione integrata e la realizzazione di produzioni e media per la pubblicizzazione delle n. 14 azioni della SSUS - Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile - del Comune di Rho denominata "Ponti, cerniere e modelli gestionali per la rigenerazione urbana".
2. La SSUS consiste in interventi per sostenere il processo di rigenerazione urbana per i quartieri di Lucernate, San Martino e San Michele, attraverso la realizzazione di nuove opere pubbliche abbinate a nuovi servizi volti ad accrescere la vivibilità dell'area denominata "sotto stazione" e il benessere delle comunità locali.
3. La strategia promossa dal Comune di Rho e cofinanziata da fondi FESR, FSE+, FSC, prevede la realizzazione di azioni materiali e immateriali, di nuovi spazi e percorsi pubblici, la rigenerazione e riqualificazione urbana di spazi esistenti e interventi che facciano da "ponti" e "cerniere" finalizzati al rafforzamento delle relazioni sociali e comunitarie, attraverso lo sviluppo di iniziative, attività educative, formative, didattiche, socioculturali, sportive e di accompagnamento sociale agli abitanti, volte a stimolare il senso di appartenenza e di comunità.
4. Le parole chiave per l'elaborazione della strategia comunicativa sono:
 - ponti fisici: fra parti della città, luoghi che uniscono, non luoghi da attraversare ma cerniere, nelle quali vivere e creare comunità;
 - ponti sociali: sono ponti tra individui, tra generazioni, tra servizi e prestazioni di welfare;
 - ponte tra fisico e sociale: integrare le politiche per l'abitare sociale con quelle di creazione di comunità e arrivare alla costruzione di nuovi modelli di intervento integrati e inclusivi, sono le azioni e le attività di social housing, community building, mobilità sostenibile, scuola inclusiva.

Articolo 2. Descrizione servizio e prestazioni oggetto dell'affidamento

1. La strategia di comunicazione integrata da elaborare si articolerà in tre fasi, ciascuna delle quali sarà caratterizzata da attività tra loro diversificate ma riconducibili a medesimi temi comunicativi, come di seguito descritte.

Fase 1. "Posizionamento e reputazione": comunicare alla città caratteri, finalità e obiettivi della strategia di riqualificazione, con una strategia di posizionamento in città del progetto e della sua identità visiva e di costruzione della "Brand reputation" presso media e organi di informazione.

Le attività da realizzare saranno le seguenti:

- a. Analisi del target di riferimento:

- target primario: i residenti di Rho, i residenti nelle aree oggetto degli interventi, i soggetti coinvolti dalle azioni immateriali, i commercianti che vi operano, gli operatori sociali (ETS - associazioni culturali e sportive - agenzie educative) partner e insieme beneficiari delle azioni immateriali;
 - target secondario (individui che concorrono a determinare i livelli di consenso e dissenso rispetto all'azione dell'Amministrazione comunale, a cominciare dalla comunità politica locale e regionale e dal mondo dell'informazione. Viene istituito un presidio comunicativo di "Gestione delle situazioni di crisi" per gestire critiche e attacchi rispetto al disagio cantieristico e al rispetto delle tempistiche, per tutelare e rafforzare la reputazione e il posizionamento d'immagine dell'Amministrazione comunale);
- b. Allestimento delle aree di cantiere o di altri luoghi specifici: striscioni stradali, standardi urbani, cartelloni in ingresso città;
 - c. Comunicazione urbana: totem informativi, allestimenti per Infopoint e per un eventuale Corner Desk in stazione a Rho;
 - d. Comunicazione su larga scala, non targettizzata: campagna circuito Mupi nella stazione di Rho;
 - e. Comunicazione mirata ad un pubblico specifico: brochure o volantini;
 - f. Relazioni con i media a pagamento: articoli per testate online a pagamento;
 - g. Comunicazione online: Landing page (o pagina unica di destinazione, una pagina web dove viene indirizzato il traffico degli utenti);
 - h. Digital marketing: campagne native, ovvero campagne a pagamento con foto e testo veicolati online quindi distribuiti su un determinato numero di siti web per il raggiungimento di un numero prestabilito di click sui contenuti;
 - i. Social Media Marketing: creazione di un piano editoriale e di sponsorizzazioni per i canali social.

Fase 2. "Comunicare le trasformazioni, sostenere la condivisione": avvio e sviluppo dell'attività di comunicazione relativa alle azioni materiali e immateriali della SSUS, integrandola con la comunicazione degli interventi legati al PNRR.

Il target primario di questa fase è la popolazione residente nelle aree SSUS, i segmenti di popolazione coinvolti dallo sviluppo delle azioni immateriali e gli stakeholders e partner delle azioni immateriali.

La comunicazione digitale e social sarà legata anche al coinvolgimento partecipativo dei partner con i quali saranno studiate e pianificate specifiche azioni e specifici strumenti di comunicazione.

Le attività da realizzare saranno le seguenti:

- a. Comunicazione urbana: allestimento per Infopoint (Lucernate) e aggiornamento dei totem informativi presenti nell'eventuale Corner Desk in stazione a Rho;

- b. Comunicazione su larga scala, non targettizzata: volantini (leaflet);
- c. Comunicazione coordinata: creare strumenti e manuale di comunicazione coordinata per i partner esterni;
- d. Social Media Marketing: apertura nuovi canali social, come ad esempio Tiktok e Spotify, realizzazione del piano editoriale e di sponsorizzazioni per tutti i canali social attivi e produzione di contenuti video e audio (podcast);
- e. Monitoraggio dei Social Media: monitoraggio delle reazioni degli utenti in rete (monitoraggio del sentiment);
- f. Gestione delle situazioni di crisi: se necessario, assistenza alla produzione di contenuti nell'immediatezza di eventi critici.

Fase 3. "Raccontare e affermare i risultati": il target primario della comunicazione di questa fase è la comunità cittadina, il target secondario è la comunità politica e gli organi di informazione. Questa fase prenderà il via ad uno stadio avanzato e consolidato di completamento delle azioni sia della SUSS, sia dei progetti PNRR, rinnovando gli strumenti di comunicazione sopra proposti e attivando nuove azioni:

- a. Comunicazione mirata ad un pubblico specifico: brochure di illustrazione dei risultati;
 - b. Comunicazione su larga scala, non targettizzata: campagna circuito Mupi nella stazione di Rho;
 - c. Comunicazione urbana: aggiornamento contenuti Infopoint ed eventuale Corner Desk in stazione a Rho;
 - d. Relazioni con i media a pagamento: articoli per testate online a pagamento;
 - e. Social Media Marketing: creazione di un piano editoriale e di sponsorizzazioni per tutti i canali social;
 - f. Digital marketing: campagne native, ovvero campagne a pagamento con foto e testo veicolati online quindi distribuiti su un determinato numero di siti web per il raggiungimento di un numero prestabilito di click sui contenuti;
 - g. Comunicazione online: aggiornamento della Landing page.
2. L'Affidatario provvederà a realizzare le attività previste per ciascuna delle fasi sopra indicate, secondo le caratteristiche indicate nell'Allegato A "Descrizione azioni per fasi" al presente Documento. In particolare, si occuperà di:
- a. Pianificazione strategica della comunicazione;
 - b. Pianificazione esecutiva della strategia;
 - c. Realizzazione dei file digitali, dell'aspetto creativo di tutti i prodotti inseriti nel suddetto Allegato A, quindi della produzione dei prodotti cartacei destinati alla stampa, al sito e ai canali social, della

scrittura dei post, degli articoli per le testate online a pagamento, della scrittura, produzione e post-produzione dei prodotti audiovisivi e dei podcast. Tutte le produzioni e i media della strategia di comunicazione saranno sottoposte all'approvazione del Comune di Rho;

- d. Coordinamento della comunicazione tra il Comune di Rho e gli altri soggetti del territorio coinvolti nelle azioni previste dalla SSUS. Il coordinamento potrà avvenire anche attraverso incontri di pianificazione e di coordinamento in presenza o a distanza;
- e. Realizzazione dei prodotti (produzioni e media riportati nell'Allegato A) di competenza dell'Affidatario, necessari alla strategia di comunicazione e al piano di comunicazione e coordinamento;
- f. Monitoraggio online della reazione degli utenti in relazione alle attività materiali e immateriali della SSUS;
- g. Creazione e aggiornamento di una eventuale Landing Page esterna ed aggiuntiva alla sezione del sito comunale "Rho la città che cambia", un contenitore digitale esterno al sito del Comune per convogliare tutto il traffico digitale in un unico luogo tracciabile e collegabile al sito comunale;
- h. Formazione e supporto agli operatori dell'Ufficio Comunicazione del Comune.

3. Le azioni dovranno essere realizzate tenendo conto di quanto previsto:

- dal Piano di Comunicazione di "Rho la città che cambia" realizzato dal Comune di Rho nel 2023;
- nella sezione dedicata ai progetti SSUS e PNRR "Rho la città che cambia" pubblicata sul sito comunale istituzionale;
- dalle "Linee guida per i social media" del Comune di Rho;
- dal Manuale di Immagine Coordinata dell'Ente;
- dalle Direttive della Regione Lombardia in ambito di comunicazione SSUS ("Brand Guidelines FSE+ 2021/2027").

4. Le attività sopradescritte saranno richieste dal Comune all'Affidatario con comunicazione scritta e le stesse dovranno essere realizzate secondo le tempistiche ivi indicate. Il termine stabilito per la realizzazione delle singole attività non potrà essere inferiore a 5 giorni lavorativi.

Articolo 3. Durata del contratto

1. Il contratto avrà decorrenza dalla data di stipula dello stesso fino al 31/12/2027, termine fissato da Regione Lombardia per la realizzazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile "Ponti, cerniere e modelli gestionali per la rigenerazione urbana".
2. La durata del presente contratto potrà essere prorogata al solo fine di garantire la completa attuazione della predetta Strategia, in coerenza con i successivi atti regionali adottati e fermo restando l'importo massimo presunto dell'appalto di cui al successivo art. 4.

Articolo 4. Valore dell'appalto e corrispettivo

1. L'importo a base dell'affidamento è pari a € 96.000,00, al netto di IVA.
2. L'importo che sarà offerto dall'Operatore economico, a ribasso rispetto a quello a base d'asta, rappresenta il valore complessivo massimo presunto dell'appalto, è da intendersi a puro titolo indicativo e non costituisce un minimo contrattuale garantito, in quanto il Comune provvederà a richiedere le prestazioni oggetto del presente appalto per le quantità effettivamente necessarie.
3. Per le prestazioni oggetto dell'appalto verrà riconosciuto un corrispettivo calcolato sulla base dell'effettivo numero di azioni richieste, secondo i prezzi unitari offerti dall'Affidatario.
4. Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza non soggetti a ribasso sono pari a euro 0,00 (euro zero).
5. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato semestralmente a fronte della verifica, da parte del Comune, circa il buon esito delle prestazioni contrattuali.
6. La fattura elettronica dovrà riportare:
 - a. il codice IPA (KE34PV);
 - b. gli estremi della determinazione di affidamento;
 - c. il codice CIG;
 - d. la seguente dicitura "Spesa sostenuta a valere sulla Strategia ID 4196862 Operazione ID 5068779 CUP C49I22002130002 finanziata dai Fondi del PR Lombardia FESR 2021-2027 per un importo pari a _____ (indicare importo della spesa ammissibile relativa alla fattura stessa)".
7. La fattura dovrà pervenire al Comune entro il giorno 15 del mese successivo al periodo di riferimento e sarà liquidata entro 30 giorni dal suo ricevimento. L'importo dovuto sarà corrisposto tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato che verrà comunicato dall'Affidatario ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010. Si precisa che al presente appalto si applica il regima IVA di Split Payment.

Articolo 5. Revisione dei prezzi

1. Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (nel proseguo anche "Codice dei Contratti Pubblici"), le clausole di revisione dei prezzi si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al cinque per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzeranno gli indici sintetici di cui al comma 3, lett. b) del sopra richiamato art. 60, con le modalità previste dall'Allegato II.2-bis del

Codice dei Contratti Pubblici.

Articolo 6. Identificazione di un referente

1. L'Affidatario si impegna a designare un proprio incaricato in possesso dei requisiti professionali idonei e di adeguata esperienza lavorativa, quale Referente unico per il servizio oggetto del presente appalto. Tale designazione dovrà essere comunicata al Comune a mezzo PEC prima della stipula del contratto.
2. Il Referente come sopra individuato dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio in tutte le sue fasi, intervenendo riguardo a eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente a ogni richiesta avanzata dal Comune.

Articolo 7. Principi e obblighi relativi agli interventi finanziati con i fondi FESR e FSE +

1. L'Affidatario dovrà attenersi, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, ai principi e agli obblighi di seguito indicati:
 - Principio della parità di genere ai sensi dell'art. 9 punto 2 del Regolamento UE n. 2021/1060;
 - Principio del diritto all'accessibilità per le persone con disabilità ai sensi dell'art. 9 punto 3 del Regolamento UE n. 2021/1060;
 - Obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE, nonché principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) n. 2018/1046 e nel Regolamento (UE) n. 2021/1060, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
 - Obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento.

Articolo 8. Obblighi dell'Affidatario relativi alle pari opportunità generazionali e di genere, nonché all'inclusione lavorativa delle persone disabili

1. L'Operatore economico, tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (cioè che occupa oltre cinquanta dipendenti), produce, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

2. L'Operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, deve consegnare alla Stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'Operatore economico è tenuto altresì a trasmettere tale relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
3. L'Operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti è, altresì, tenuto a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla Stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 ed illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione è trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
4. All'atto della presentazione dell'offerta e quale requisito della stessa, l'Operatore economico si assume l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto medesimo o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. Tale obbligo è da adempiere secondo le indicazioni contenute nelle "Linee Guida per favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", approvate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 07 dicembre 2021.
5. In caso di inadempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi 2, 3 e 4, la Stazione appaltante applicherà le penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso. La violazione dell'obbligo di cui al comma n. 2 determina, altresì, l'impossibilità per l'Operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici.
6. E' altresì obbligo dell'Impresa presentare, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione del proprio legale rappresentante che attesti di essere in regola con le

norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

7. Costituisce causa di esclusione il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
8. Si precisa che il Comune provvederà a pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale la seguente documentazione:
 - a) il rapporto sulla situazione del personale, di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (comma 1 del presente articolo);
 - b) la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (comma 2 del presente articolo);
 - c) la dichiarazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (comma 6 del presente articolo).

Articolo 9. Ulteriori obblighi dell'Affidatario

1. L'Affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni vigenti in materia, ivi comprese quelle ambientali, tecniche e di sicurezza, nonché secondo le condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel contratto, nel presente Documento, nella richiesta di offerta della Stazione appaltante e nell'offerta economica presentata dall'Operatore economico medesimo. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e senza che quest'ultimo possa, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Ente.
2. L'Affidatario si obbliga altresì a:
 - comunicare alla Stazione appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché eventuali modifiche a tali informazioni intervenute nel corso del sub-contratto;
 - porre in essere tutte le misure atte a garantire la continuità e la regolarità delle prestazioni contrattuali;
 - rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune, nonché di dare immediata comunicazione a quest'ultimo di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto;
 - comunicare tempestivamente all'Ente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa

coinvolta nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- rispettare quanto previsto nella dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 06 giugno 2012, nonché - per quanto applicabili - i criteri ambientali minimi di cui ai decreti ministeriali 19/10/2022 n. 459 (Eventi culturali) e 04/04/2013 (Carta);
 - impiegare, a sua cura e spese, tutte le attrezzature e il personale in possesso di specifiche competenze al fine di eseguire il servizio secondo quanto specificato nel presente Documento;
 - ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute e sicurezza, nonché previdenza, assistenza e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
 - adottare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del proprio personale, di quello di eventuali subappaltatori, nonché di terzi in genere e per evitare danni a beni pubblici e privati;
 - garantire l'applicazione, nei confronti dei propri dipendenti, dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
3. Il Comune di Rho, fermo restando l'importo massimo presunto dell'appalto di cui al precedente art. 4, si riserva la facoltà di richiedere in corso d'opera sostituzioni, integrazioni e modifiche riguardanti la strategia di comunicazione approvata, nonché i prodotti richiesti, anche relativamente alla loro tipologia, quantità e tempistica di consegna, in relazione alle nuove e diverse esigenze comunicative sopraggiunte in fase di realizzazione degli interventi oggetto della SSUS.

Articolo 10. Responsabilità dell'Affidatario

1. L'Affidatario si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'esecuzione delle prestazioni assunte e/o da cause ad esse connesse ed è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione dei servizi affidatigli.

2. L'Appaltatore risponde del fatto dei propri dipendenti ed è responsabile di ogni danno, a persone o a cose, che possa derivare all'Ente o ai terzi dall'adempimento delle prestazioni in questione e si obbliga a far fronte, a tutte sue spese, ad ogni risarcimento dei danni conseguenti.
3. L'Operatore economico si assume altresì ogni responsabilità conseguente:
 - all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui;
 - alla violazione di leggi e/o regolamenti vigenti,
 - impegnandosi a tenere indenne e manlevato il Comune da ogni eventuale responsabilità e/o azione giudiziaria.
4. Resta inteso che è esclusa qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione comunale per danni, infortuni ed altro, che dovessero derivare all'Affidatario e ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.
5. L'Appaltatore è tenuto a produrre alla Stazione appaltante, prima della stipula del contratto una polizza responsabilità civile verso terzi. Tale polizza dovrà coprire tutti i rischi e i danni, nessuno escluso, che dovessero verificarsi nei confronti di terzi, ivi compreso il Comune, e dei loro beni (mobili ed immobili), per effetto delle attività oggetto dell'appalto. L'importo del massimale non potrà essere inferiore ad € 500.000,00 per sinistro.
6. La copertura di cui al comma precedente dovrà essere mantenuta in vigore fino al termine del servizio e dovrà essere stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazione, autorizzata, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della copertura richiesta. Eventuali clausole o accordi previsti nel contratto di assicurazione non limitano la responsabilità dell'Affidatario. Tutte le perdite e/o danni che non sono indennizzati dalla Compagnia di Assicurazione, resteranno ad esclusivo carico dell'Affidatario medesimo.
7. In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportata, l'Affidatario potrà dimostrare l'esistenza di polizze già attivate, aventi le stesse caratteristiche di cui sopra. La mancata produzione della polizza assicurativa in questione entro la data di stipula del contratto comporterà la decadenza dall'aggiudicazione.

Articolo 11. Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante.
2. E' nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni.
3. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni

subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. del Codice dei Contratti Pubblici. L'Operatore economico può indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

4. L'Appaltatore può affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione appaltante, purché:
 - a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;
 - b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II, del Codice dei Contratti Pubblici;
 - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
5. Il Contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Affidatario è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.
6. Per quanto non espressamente richiamato nei commi precedenti trova applicazione l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Articolo 12. Proprietà dei prodotti creativi

1. Tutte le elaborazioni grafiche di testo e immagini realizzate dall'Affidatario nell'ambito dell'appalto, saranno da considerarsi di esclusiva proprietà del Comune di Rho e non potranno essere utilizzate senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
2. L'Amministrazione comunale ha piena ed esclusiva proprietà di tutte le opere realizzate, quali, a mero titolo esemplificativo, testi, lavori grafici, audiovisivi, artistici o fotografici, claim, immagini, displays, schemi di campagne o di azioni della strategia di comunicazione, di tutti i diritti che ne derivano, nessuno escluso od eccettuato, nonché la piena ed esclusiva proprietà dei supporti necessari alla riproduzione e al riutilizzo delle opere previste nel presente affidamento, indipendentemente dalla proteggibilità di tali opere in base alla legge sul diritto di autore. L'Impresa affidataria riconosce al Comune di Rho, in qualità di editore delle opere, il diritto alla tutela, utilizzazione, traduzione e sfruttamento economico di tutto il materiale prodotto per la strategia e le campagne di comunicazione. Il medesimo diritto si intende esteso al materiale rielaborato dal Comune di Rho.
3. Il Comune di Rho sarà quindi libero di utilizzare e disporre, direttamente o indirettamente, di tali opere, ideazioni o elaborazioni sia durante sia dopo l'esecuzione del presente rapporto contrattuale,

in Italia ed all'estero, di farle utilizzare da altri e di apportare ad esse ogni e qualsiasi adattamento, modifica, variazione o aggiunta, senza che l'Appaltatore possa vantare alcuna pretesa o diritto.

4. L'Impresa aggiudicataria assume la responsabilità piena ed esclusiva nei confronti dei terzi che dovessero rivendicare su parti e/o elementi del progetto diritti d'autore e/o brevetti. L'Impresa stessa non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, documenti, prodotti, dati e informazioni relativi alle attività oggetto di contratto o utilizzare gli stessi, in misura anche parziale, senza il preventivo assenso scritto del Comune di Rho.
5. L'Affidatario ha l'obbligo di tenere indenne il Comune di Rho da ogni pretesa da chiunque azionata, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità relativi, ivi comprese le spese legali eventualmente conseguenti, per la violazioni di diritti d'autore, di marchio o brevetto, comunque connesse alle prestazioni contrattuali.

Articolo 13. Penalità

1. Il Comune ha la facoltà di applicare una penale giornaliera pari all'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale presunto nel caso di mancato rispetto delle tempistiche fissate dal Comune per la realizzazione delle singole attività, secondo quanto previsto dal precedente articolo 2, comma 4.
2. Resta inteso che le suddette penali possono essere applicate fino al raggiungimento del 10% dell'importo netto contrattuale presunto; superato tale limite l'Ente può procedere alla risoluzione del contratto e l'intera cauzione versata ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. rimane devoluta a favore dello stesso senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
3. Viene considerato come ritardo anche un'esecuzione delle prestazioni in maniera difforme rispetto a quanto stabilito nel presente Documento. In tal caso la Stazione appaltante applica all'Affidatario le penalità di cui sopra per ogni giorno di ritardo sino alla data in cui le prestazioni vengono eseguite in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.
4. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Ente di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
5. Il Comune, a suo insindacabile giudizio, può compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, ovvero di avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, o procedimento giudiziario.
6. La Stazione appaltante si riserva la facoltà, fermo restando l'applicazione delle suddette penali, di far eseguire il servizio non svolto dall'Appaltatore o a sopperire alle inadempienze riscontrate nel modo che riterrà più opportuno a rischio e spese dell'Appaltatore stesso.

7. Resta inteso che, fermo restando l'applicazione delle suddette penali, eventuali sanzioni, richieste di risarcimento o qualsiasi altro danno che dovesse derivare al Comune da ritardi o errori imputabili all'Appaltatore nell'esecuzione del servizio saranno addebitati a quest'ultimo.
8. Dell'applicazione di eventuali penalità, la Stazione appaltante informa l'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata.

Articolo 14. Clausola risolutiva espressa

1. Fatte salve le cause di risoluzione del contratto previste dal codice civile e dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'Ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., a proprio insindacabile giudizio, dietro semplice denuncia, nei seguenti specifici casi:
 - a. grave e reiterato inadempimento a quanto previsto nel contratto, nel presente Documento, nella richiesta di offerta della Stazione appaltante, nonché nell'offerta presentata dall'Operatore economico medesimo;
 - b. gravi e ripetute violazioni delle disposizioni che tutelano la salute e sicurezza dei lavoratori;
 - c. ingiustificata sospensione/interruzione anche parziale delle prestazioni contrattuali;
 - d. applicazione di penali che supera cumulativamente il 10 % dell'importo contrattuale presunto;
 - e. subappalto non autorizzato;
 - f. cessione di tutto o parte del contratto;
 - g. perdita in qualsiasi momento di uno dei requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
 - h. transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
 - i. violazione da parte dell'Appaltatore e dei propri dipendenti del codice etico del Comune e del patto di integrità.
2. Resta inteso che a seguito della risoluzione del contratto la cauzione definitiva di cui all'art. 53 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. è incamerata integralmente dall'Ente senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno subito e la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Articolo 15. Recesso

1. Il Comune, per qualsiasi motivo di interesse pubblico (ivi compresa l'eventuale perdita/riduzione dei finanziamenti) o qualora intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio in argomento, può recedere dal contratto in qualunque momento, salvo l'obbligo del

preavviso non inferiore a 20 giorni naturali e consecutivi da comunicarsi all’Affidatario con posta elettronica certificata.

2. Dalla data di efficacia del recesso, l’Operatore economico contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione appaltante. La Stazione appaltante effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
3. In caso di recesso si applica quanto previsto all’art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..
4. Resta inteso che in caso di cessazione dell’efficacia del contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l’Operatore economico contraente sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei servizi oggetto del contratto.

Articolo 16. Divieto di cessione del contratto

1. È fatto assoluto divieto all’Operatore economico di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 120, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..
2. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il contratto.

Articolo 17. Obblighi dell’Affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, pena la nullità assoluta del presente contratto.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali accesi presso banche o Poste italiane Spa dedicati, anche non in via esclusiva, e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto di appalto.
3. L’Appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010.
4. È fatto obbligo anche nei rapporti tra Appaltatore, Subappaltatore o Subcontraente di osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

5. La Stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i Subappaltatori e i Subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010.
6. L'Appaltatore, il Subappaltatore o il Subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne deve dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano.
7. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione appaltante, dall'Appaltatore, dal Subappaltatore e dal Subcontraente, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP), relativi al presente affidamento.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Articolo 18. Obblighi di riservatezza

1. L'Affidatario si obbliga, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Ente, a non divulgare notizie o dati relativi all'attività svolta, di cui sia venuto a conoscenza nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, e a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e dei dati di cui sia venuto in possesso in ragione delle prestazioni affidategli con il contratto.
2. L'Appaltatore si impegna pertanto a rispettare tutto quanto stabilito dalla normativa di riferimento dettata dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. per quanto concerne il trattamento dei dati personali nonché ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento del servizio.
3. L'Appaltatore si obbliga anche successivamente alla scadenza del contratto, a mantenere riservati tali notizie e dati, a non divulgarli in alcun modo e a non utilizzarli per scopi diversi da quelli relativi all'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto.
4. L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, collaboratori o subappaltatori impegnati nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali dei suddetti obblighi di riservatezza.

Articolo 19. Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e agli effetti del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"), le Parti si danno reciprocamente atto e accettano che, nell'esecuzione delle attività previste dal presente Documento, i dati personali relativi a ciascuna di esse saranno trattati per finalità connesse all'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 6.1,

lett. b) del GDPR, anche con l'ausilio di mezzi elettronici ovvero per dare esecuzione a obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Articolo 20. Contenzioso

1. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti predisposti dal Comune in sede di affidamento prevarranno su atti e sui documenti prodotti dall'Appaltatore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dall'Ente.
2. Eventuali controversie inerenti l'applicazione, l'esecuzione o l'interpretazione del contratto e dei documenti ivi richiamati, qualora non sia possibile comporre in via transattiva, saranno di competenza esclusiva del Foro di Milano.
3. E' escluso il ricorso all'arbitrato sia rituale che irrituale.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere la fornitura dei servizi che costituiscono oggetto del presente appalto né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Comune.

Articolo 21. Spese contrattuali

1. Eventuali spese e oneri necessari per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore nella misura fissata dalla legislazione in vigore.

Allegato 1A – Descrizione azioni per fasi

Fase 1 - Posizionamento e reputazione	
AGENZIA	Quantità
Impostazione e gestione strategia, creatività e graphic design, creazioni digitali e social, press marketing, rapporti con fornitori, landing page, branding aree cantiere, Realizzazione Strumenti e manuale di comunicazione coordinata per partner, apertura canali social.	1
Campagne Native - obiettivo è raggiungere 3.000 click e distribuire il contenuto su 80 siti web	1
Piano Editoriale e Sponsorizzazioni per canali social	1
AZIONI	Produzioni e Media
	Quantità
Striscioni stradali - Striscione bifacciale PVC 6mtx1 stampa installazione e disinstallazione comprensivo di accordi e autorizzazioni con concessionario (GESEM).	2
Stendardi Urbani - Stendardo bifacciale PVC mtx3 stampa installazione e disinstallazione comprensivo di accordi e autorizzazioni con concessionario (GESEM).	2
Cartelloni Ingresso città - Da definire sulla base del tipo d'installazione più gradita al Comune.	1
Totem informativi - Totem trifacciali 85x200 da esterno con ancoraggio produzione e consegna	2
Infopoint - allestimenti (budget a corpo)	1
Corner desk stazione - Banco promozionale struttura telaio plastica e pannelli personalizzabili in forex.	1
Campagna Mupi Stazione Rho	1
Brochure/Leaflet - Brochure A5 chiuso 8 facciate punto metallico 10.000 copie	1
Articoli per testate online a pagamento - 2 articoli per 4 testate	2

Allegato 1A – Descrizione azioni per fasi

Fase 2 - Comunicare le trasformazioni e sostenere la condivisione	
AGENZIA	Quantità
Impostazione e gestione strategia, creatività e graphic design, creazioni digitali e social, press marketing, rapporti con fornitori, landing page, branding aree cantiere, Realizzazione Strumenti e manuale di comunicazione coordinata per partner, apertura canali social	1
Produzione contenuti video e audio (podcast) per social media	8
Piano Editoriale e Sponsorizzazioni per tutti i canali social	1
Avvio e implementazione monitoraggio del Sentiment in rete	1
AZIONI	Produzioni e Media
	Quantità
Infopoint (Lucernate) - allestimenti (budget a corpo).	1
Aggiornamento Info Totem - pieghevole 3 pieghe 8 facciate formato A3 aperto in 4 soggetti 5000 copie cad.	2

Allegato 1A – Descrizione azioni per fasi

Fase 3 - Raccontare e affermare i risultati	
AGENZIA	
Impostazione e gestione strategia, creatività e graphic design, creazioni digitali e social, press marketing, rapporti con fornitori, landing page, branding aree cantiere, Realizzazione Strumenti e manuale di comunicazione coordinata per partner, apertura canali social	1
Campagne Native - obiettivo è raggiungere 3.000 click e distribuire il contenuto su 80 siti web	1
Piano Editoriale e Sponsorizzazioni per tutti i canali social	1
AZIONI	Produzioni e Media
	Quantità
Aggiornamento contenuti - Ipotizzabile la sostituzione di uno dei 2 pannelli dei totem informativi.	2
Campagna Mupi Stazione Rho	1
Brochure illustrative - Brochure A5 chiuso 8 facciate punto metallico 10.000 copie.	1
Articoli per testate online a pagamento - 2 articoli per 4 testate	2